logo FiscoOggi
Image not found or type unknown

Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)

Dal mondo

Finlandia: sulla Cfc ante riformail no dei giudici amministrativi

1 Giugno 2011

Annullata una precedente decisione del 2002 con cui era stata ritenuta compatibile la disciplina sulle controllate estere

Thumbnail
Image not found or type unknown

La Suprema Corte amministrativa finlandese (Korkein Hallinto-Oikeus) con la sentenza KHO:2011:38 dell'11 aprile 2011 ha annullato una sua precedente decisione del 2002 con cui aveva ritenuto compatibile la disciplina sulle imprese controllate estere (cosiddetta Cfc rule), vigente pro tempore, con la libertà di stabilimento garantita dal Trattato istitutivo della Comunità europea.

La sentenza del 2002

Una società per azioni di diritto finlandese, quotata in Borsa, controllava al 100% una società di diritto belga. La controllata usufruiva del regime belga dei "centri di coordinamento". In sintesi, il regime belga, introdotto dal regio decreto 187/1982, così come in vigore all'epoca dei fatti, consentiva alle società appartenenti a un gruppo multinazionale che svolgessero in Belgio la funzione di "centro di coordinamento" (servizi finanziari, di contabilità, amministrativi, ecc... a favore delle imprese del gruppo) di poter dichiarare un reddito imponibile pari a un ammontare fisso dei costi operativi sostenuti (8%). Ai centri di coordinamento venivano, inoltre, accordate altre agevolazioni fiscali, quali ad esempio l'esenzione dalla property tax.

La disciplina finlandese sulle imprese partecipate estere (controlled foreign companies), ante riforma del 2009, stabiliva la tassazione per trasparenza in capo alla società controllante del reddito prodotto dalle imprese estere controllate nel caso in cui esse fossero tassate nello Stato di residenza ad un livello non congruo.

La società belga controllata, secondo le previsioni della normativa domestica, era stata, quindi, tassata per trasparenza in capo alla controllante finlandese.

La Suprema Corte Amministrativa con la sentenza KHO: 2002:26 del 20 marzo 2002 aveva deciso sul caso in questione che, sia la convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra Finlandia e Belgio, né tantomeno il diritto comunitario costituissero un impedimento all'applicazione del regime sulle CFC.

La richiesta di annullamento

In seguito alla sentenza Cadbury Schweppes della Corte di Giustizia europea del 12 settembre 2006, la società finlandese ha presentato alla Suprema Corte Amministrativa la richiesta di annullamento della precedente sentenza del 2002.

Il contribuente lamentava non soltanto che la Corte non avesse verificato i presupposti che emergono dalla sentenza per l'applicazione della disciplina Cfc, ma, in via principale, che non avesse presentato alla Corte europea di Giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale per l'interpretazione delle norme comunitarie (articolo 234 del Trattato CE).

La sentenza Cadbury Schweppes

La sentenza del 12 settembre 2006 della Corte di Giustizia europea, relativa alla causa C-196/04 (Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd / Commissioners of Inland Revenue) ha stabilito che: "Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che ostano all'inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, degli utili realizzati da una società estera controllata stabilita in un altro Stato allorché tali utili sono ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno che tale inclusione non riguardi costruzioni di puro artificio destinate a eludere l'imposta nazionale normalmente dovuta. L'applicazione di una misura impositiva siffatta deve perciò essere esclusa ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive"

L'articolo 43 CE, che sancisce il diritto alla libertà di stabilimento, garantisce ai cittadini della Comunità l'accesso alle attività non subordinate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e, in particolare di società, secondo l'articolo 48 CE, (ovvero società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio della Comunità) alle stesse condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

Conclusione della vicenda

Con la sentenza dell'11aprile scorso, la decisione del 2002 è stata annullata. La Suprema Corte ha

dato ragione al contribuente su tutti i fronti, sia riconoscendo che la decisione contestata era in palese contrasto con la sentenza Cadbury Schweppes, sia che non aver proceduto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia era stato un errore procedurale che aveva inciso in maniera sostanziale sui risultati della decisione. Nel merito la Corte Suprema ha peraltro ritenuto che la controllata belga svolgesse una effettiva attività economica.

Del resto è opportuno precisare che, nel 2009, tre anni dopo la sentenza Cadbury Schweppes, il legislatore era già intervenuto e aveva riformato il regime sulle controllate estere per renderlo compatibile con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia europea.

di

Alessandro Denaro

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/finlandia-sulla-cfc-ante-riformail-no-dei-giudici-amministrativi